# REGOLAMENTO (CEE) N. 3011/82 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1982

## che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destina-
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione:

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81 (6), la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 223 dell'8. 8. 1981, pag. 10.

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale.
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- 1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
- 2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1):		
	I. logurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	<ul> <li>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale</li> <li>a 2 litri:</li> </ul>		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0110 05	3,70
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0110 15	5,81
	(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0110 20	8,35
	b) altri :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0110 25	3,70
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0110 35	5,81
	(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0110 40	8,35
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		`.
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	3,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	5,81
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	8,35
	2. superiore a 4 %	0140 00	9,78
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	3,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	5,81
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	925
	2. superiore a 4 %	0160 00	8,35 9,78
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie gras-	0.000	7,70
	se (1):		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:  (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale		
	a 10 %	0200 05	12,64
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 11	19,66
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 21	29,68

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100. kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
(seguito)	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 %	0300 12	
	per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni		 35,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0300 13	·
	per le esportazioni verso :  — la zona C 2  — le altre destinazioni		
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	33,11
	per le esportazioni verso:		
	— la zona C 2 — le altre destinazioni		61,17
	III. superiore a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 $\%$	0400 11	
	per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni		<del>_</del> 69,76
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %	0400 22	
	per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni		102,68
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 30	
	per le esportazioni verso:		
	<ul><li>— la zona C 2</li><li>— le altre destinazioni</li></ul>		119,86
4.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri (²):		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	<ul> <li>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</li> </ul>		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	43,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	43,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	60,86
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	67,04
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	75,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	0820 20	75,94
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	0820 30	77,02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02	4. superiore a 29 %:		
(seguito)	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	78,63
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 $\%$ ed inferiore o uguale a 45 $\%$	0920 30	89,25
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 $\%$ ed inferiore o uguale a 59 $\%$	0920 40	92,17
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a $59~\%$ ed inferiore o uguale a $69~\%$	0920 50	104,12
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 $\%$ ed inferiore o uguale a 79 $\%$	0920 60	112,71
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	121,30
	b) altri, di un tenore in peso di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	43,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	43,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	60,86
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	67,04
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 $\%$	1120 40	75,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		·
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	1220 20	75,94
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	1220 30	77,02
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	78,63
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 $\%$ ed inferiore o uguale a 45 $\%$	1320 30	89,25
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 $\%$ ed inferiore o uguale a 59 $\%$	1320 40	92,17
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 $\%$ ed inferiore o uguale a 69 $\%$	1320 50	104,12
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 $\%$ ed inferiore o uguale a 79 $\%$	1320 60	112,71
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	121,30

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
4.02	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
seguito)	<ul> <li>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a</li> <li>2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:</li> </ul>		
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 12	
	(22) superiore a 3 %	1420 22	8,35
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 50	
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1420 60	14,97
	(33) superiore a 7,4 %	1420 70	19,98
	2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:		
	(aa) inferiore a 15 % in peso	1520 10	16,80
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	1520 20	23,69
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:		
	(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1620 70	
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 00	8,35
	(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1630 10	16,80
	(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1630 20	21,09
	(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1630 30	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona C 2 — le altre destinazioni		 35,40
	(66) superiore a 39 %	1630 40	55,40
	per le esportazioni verso :	1030 10	
ĺ	— la zona C 2		_
	— le altre destinazioni		61,17
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1630 50	_
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1630 60	14,97
	(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 70	19,98
	(44) superiore a 8,9 %	1630 80	23,69
-	2. superiore a 45 %	1720 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona C 2 — le altre destinazioni		— 69,76

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	<ol> <li>in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</li> </ol>		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,4300 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,4300 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,6086 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,6704 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,7500 (4) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,7500 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,8925 (*) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,4300 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,4300 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,6086 (4) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,6704 ( <sup>4</sup> ) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,7500 (4) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,7500 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,8925 (*) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— (*) per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	0,083 <i>5</i> (4) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	1 2,57 (5)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	<b>24</b> ,53 ( <sup>5</sup> )
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	12,57 (5)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non		
	grassa uguale o superiore a 15 % in peso  (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed	2910 76	24,53 (³)
	aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1823 (4) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona C 2 — le altre destinazioni		 0,3540 (*) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona C 2 — le altre destinazioni		0,6117 (*) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona C 2 — le altre destinazioni		 0,6976 (*) per kg
94.03	Burro:		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 03	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona C 1		94,51
	— la zona C 2 — le altre destinazioni		94,51

Numeric deglaration				
(tiguito)   78 % ed inferiore a 80 %   3110 16	della tariffa doganale	Designazione delle merci	Codice	ECU/100 kg peso netto
118.90	1		3110 16	
		per le esportazioni verso:		
Comparison   118,90   118,90   118,90				118,90
80 % ed inferiore a 82 % per le esportazioni verso:  — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:  (I) inferiore o uguale a 99,5 % per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso: — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso: — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  04.04  Formaggi e latticini (%) (*):  ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inleriore a 7,5 kg per le esportazioni verso: — la zona D. Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — l'Austria — la zona D. Ceuta, Melilla e Andorra — la zona D. Ceuta, Melilla				118,90
121,95		80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	
		•		
(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %  per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:  (I) inferiore o uguale a 99,5 %  per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 %  per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 %  per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  183,00  04.04  Formaggi e latticini (*) (*): ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg  per le esportazioni verso: — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni  3800 60  per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria				121,95
125,00   1		— le altre destinazioni		121,95
125,00			3110 32	
				42500
B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:  (I) inferiore o uguale a 99,5 %  per le esportazioni verso:  — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 %  per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 %  per le esportazioni verso: — la zona C 2 — le altre destinazioni  04.04  Formaggi e latticini (%) (*):  ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, interiore a 7,5 kg  per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona D, Cauta, Melilla e Andorra — la la Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni  (II) non nominati  per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria			1	125,00
(I) inferiore o uguale a 99,5 % per le esportazioni verso:  — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso: — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni  Formaggi e latticini (*)(*): ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni  (II) non nominati per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'a zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria		— le altre destinazioni		125,00
per le esportazioni verso :		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
125,00		(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	
- la zona C 2 - le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso: - la zona C 1 - la zona C 2 - le altre destinazioni  04.04 Formaggi e latticini (*) (*) : ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg per le esportazioni verso : - la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - la zona E - il canadà - il a zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria		per le esportazioni verso:		
- le altre destinazioni  (II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso: - la zona C 1 - la zona C 2 - le altre destinazioni  04.04  Formaggi e latticini (*) (*): ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg per le esportazioni verso: - la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - le altre destinazioni  (II) non nominati per le esportazioni verso: - la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria				125,00
per le esportazioni verso:				125,00
la zona C 1 la zona C 2 le altre destinazioni  04.04  Formaggi e latticini (*) (*) :  ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg  per le esportazioni verso :  la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra il Canadà il Liechtenstein e la Svizzera l'Austria le altre destinazioni  (II) non nominati  per le esportazioni verso :  la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra l'austria la zona E il Canadà il Canadà il Liechtenstein e la Svizzera l'Austria l'Austria l'Austria l'Austria l'Austria l'Austria l'Austria		(II) superiore a 99,5 %	3210 20	
- la zona C 2 - le altre destinazioni  04.04 Formaggi e latticini (*) (*) :  ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg  per le esportazioni verso :  - la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - le altre destinazioni  (II) non nominati per le esportazioni verso :  - la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - le altre destinazioni  3800 60  50,32 - 33,10 - 116,36  (III) non nominati per le esportazioni verso : - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria		per le esportazioni verso:		
— le altre destinazioni  — le altre destinazioni  183,00  183,00  183,00  183,00  Formaggi e latticini (*) (*) :  ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg  per le esportazioni verso :  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni  (II) non nominati  per le esportazioni verso :  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — — ''Austria — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			Ì	183,00
ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:  (I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg  per le esportazioni verso:  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni  (II) non nominati  per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria				183,00
(I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg  per le esportazioni verso:  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni  (II) non nominati per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria  3800 40  50,32  3800 60  50,32  50,32  50,32  50,32  50,32  50,32  50,32  50,32  50,32  50,32  50,32	04.04	Formaggi e latticini (6) (7) :		
riore a 7,5 kg  per le esportazioni verso:  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni  (II) non nominati per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — l'Austria — — l'Austria — — — l'Austria — — — l'Austria		ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
- la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - le altre destinazioni  (II) non nominati per le esportazioni verso: - la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria  50,32 - 3800 60 - 3800 60 - 50,32 - 50,32 - 1 2 cona E - 1 Canadà - 1 Liechtenstein e la Svizzera - 1'Austria	i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3800 40	
- la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - le altre destinazioni  (II) non nominati per le esportazioni verso: - la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria  33,10 - 116,36  33,10 - 116,36		per le esportazioni verso:		
- il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - le altre destinazioni  (II) non nominati per le esportazioni verso: - la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - il Austria				· ·
l'Austria le altre destinazioni  (II) non nominati  per le esportazioni verso: la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra la zona E il Canadà il Liechtenstein e la Svizzera l'Austria l'Austria l'Austria 1 Liechtenstein e la Svizzera l'Austria 1 Liechtenstein e la Svizzera l'Austria		— il Canadà		-
— le altre destinazioni  (II) non nominati  per le esportazioni verso:  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria  116,36  3800 60  50,32 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
per le esportazioni verso :  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria  — 1'Austria				116,36
- la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra - la zona E - il Canadà - il Liechtenstein e la Svizzera - l'Austria - 50,32		(II) non nominati	3800 60	
— la zona E — il Canadà — — il Liechtenstein e la Svizzera — — l'Austria —		per le esportazioni verso:		
— il Canadà — — — — il Liechtenstein e la Svizzera — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				50,32
— il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria —				
		— il Liechtenstein e la Svizzera		_
— le aitre destinazioni		— le altre destinazioni		116,36

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso:		
	<ul> <li>l'Austria</li> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		85,06 — — 96,87
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	I. inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	ex a) inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(1) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 % per le esportazioni verso:	4410 05	
	<ul> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>— la zona E</li> </ul>		
	— il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni		14,55
	(2) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso :		
	<ul> <li>l'Austria</li> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>la Svizzera</li> </ul>		10,47 4,77 —
	<ul> <li>— le altre destinazioni</li> <li>(3) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:</li> </ul>		36,30
	(aa) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	<ul> <li>l'Austria</li> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>la Svizzera</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		10,47 4,77 — — 36,30
	(bb) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso:  — l'Austria  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra  — la zona E  — il Canadà		15,48 7,04
	— la Svizzera — le altre destinazioni		<u> </u>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
	Designazione dene merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(4) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	<ul> <li>l'Austria</li> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>la Svizzera</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		10,47 4,77 — — 36,30
	(bb) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso:  — l'Austria  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra  — la zona E  — il Canadà  — la Svizzera  — le altre destinazioni		15,48 7,04 — 53,65
	(cc) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso:  — l'Austria  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra  — la zona E  — il Canadà  — la Svizzera  — le altre destinazioni		22,60 10,29 — — 78,35
	ex b) superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(1) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni		10,47 4,77 — — 36,30
	(2) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso:  — l'Austria  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra  — la zona E  — il Canadà  — la Svizzera  — le altre destinazioni		15,48 7,04 — — 53,65
	(3) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :  — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(4) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni		22,60 10,29 — — 78,35
	(bb) uguale o superiore a 55 %	4510 50	70,55
		4510 30	
	per le esportazioni verso:  — l'Austria  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra  — la zona E  — il Canadà  — la Svizzera  — le altre destinazioni		26,82 12,21 — — 92,95
	II. superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	<ul> <li>l'Austria</li> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>la Svizzera</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		26,82 12,21 — — 92,95
	P. steel		,
	<ul> <li>E. altri:</li> <li>I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:</li> </ul>		
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:		
	(1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano	4710 11	
	per le esportazioni verso :		
	<ul> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>la Svizzera</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		124,00 100,00 80,00 90,00 146,32
	(2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora	4710 17	
	per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni		105,03 150,00 102,52 105,03 172,64
	(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22	
	per le esportazioni verso:  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni		90,00 50,00 50,00 60,00 106,20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:  ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso,	4850 00	
	della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %	4630 00	
	per le esportazioni verso : — l'Austria		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà		31,62 17,99
	— la Svizzera — le altre destinazioni		109,56
	ex 2. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di		
	latte) per le esportazioni verso :	5120 12	
	— l'Austria		_
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E		18,27 8,33
	— il Canadà		6,33 —
	<ul><li>— la Svizzera</li><li>— le altre destinazioni</li></ul>		<del></del> 47,54
	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 16	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera		21,03 9,58
	— le altre destinazioni		
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 22	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E		
	— il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni		87,08
	(dd) uguale o superiore a 39 %:		·
	(11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano	5120 31	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera		42,83 100,00 80,00 42,66
	— le altre destinazioni		130,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
14.04 (seguito)	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
'	per le esportazioni verso:		
	<ul> <li>l'Austria</li> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>la Svizzera</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		49,92 — — — — 100,41
	(33) Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso:		
	<ul> <li>l'Austria</li> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>la Svizzera</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		49,92 — — — — 86,81
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lanca- shire, double Gloucester, Blarney	5120 58	
	per le esportazioni verso:		
	<ul> <li>l'Austria</li> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>la Svizzera</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		31,62 20,00 — — — 102,30
	(55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona E — il Canadà — le altre destinazioni		6,20 — 47,27
	(66) Feta	5120 82	
	per le esportazioni verso:		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera		23,52 10,71 — —
	<ul> <li>la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della penisola arabica e i paesi rivierasch del Mediterraneo, esclusa la zona D</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		84,11 79,11
	(77) Colby, Monterey		
	per le esportazioni verso:	5120 83	
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà		31,62 13,45
	— la Svizzera — le altre destinazioni		102,30

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasseri, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra per le esportazioni verso: — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni  (99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	5120 84	42,83 100,00 80,00 42,66 130,00
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso: — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 87	 31,62 17,99   102,30
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso:  — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 92	49,92 — — — — —
	ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):  1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:  (aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 % per le esportazioni verso:	5121 11	
	— l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni  (bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza		14,65
	secca:  (11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %  per le esportazioni verso:  — l'Austria  — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra  — la zona E  — il Canadà  — il Liechtenstein e la Svizzera  — le altre destinazioni	5121 20	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 70 %  per le esportazioni verso:  — l'Austria	5121 30	<u> </u>
	<ul> <li>la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra</li> <li>la zona E</li> <li>il Canadà</li> <li>il Liechtenstein e la Svizzera</li> <li>le altre destinazioni</li> </ul>		
	(cc) non nominati	5121 40	<del>_</del>
	2. altri :		
	(aa) Cottage cheese	5121 50	<del></del>
	(bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	5121 60	
	per le esportazioni verso: l'Austria		
	— I Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà		_ _ _
	— il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		26,46
	(22) uguale o superiore a 70 %	5121 70	
	per le esportazioni verso:  — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canadà — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		
	(cc) non nominati	5121 80	_
	ex II. altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 % per le esportazioni verso:	5310 05	
	— la zona E — il Canadà		5,00
	— le altre destinazioni		56,52
	(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 % per le esportazioni verso:	5310 11	
	— la zona E		6,67
	— il Canadà — le altre destinazioni		75,36
	(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 % per le esportazioni verso:	5310 22	
	— la zona E		7,08
	— il Canadà — le altre destinazioni		80,07
	(4) uguale o superiore a 95 %	5310 31	,
	per le esportazioni verso:		
	— la zona E — il Canadà		7,92
	— le altre destinazioni		89,49

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (°):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	<ul> <li>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:</li> </ul>		
	(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (8):		
	(aa) inferiore a 30 %	5700 13	_
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5700 23	13,76
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5700 33	18,06
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5700 42	22,36
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5700 52	26,66
	(ff) uguale o superiore a 70 %	5700 62	30,96
	(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (8):		
	(aa) inferiore a 30 %	5800 13	
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5800 23	13,76
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5800 32	18,06
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5800 42	22,36
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5800 52	26,66
	(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	5800 62	30,96
	(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	5800 72	33,11
	(hh) uguale o superiore a 80 %	5800 82	35,26
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (8):		
	(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5900 12	22,36
	(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5900 22	26,66
	(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	5900 32	30,96
	(d) uguale o superiore a 80 %	5900 42	35,26

- (¹) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.
  - All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.
- (2) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
  - Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
  - All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
  - il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
  - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (\*) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
  - L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
  - a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio, aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto;
  - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
  - il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
  - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (5) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
  - a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.
    - Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene:
    - moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
    - diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto;
  - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
  - il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
  - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (6) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano.
- (7) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versata sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.
- (8) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:
  - il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
  - il tenore, in peso, del siero di latte e/o del lattosio aggiunti, e
  - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,
  - per 100 chilogrammi di prodotto finito.
- (9) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere e della farina di pesce e/o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce e/o più di 6 grammi di ferro (sotto forma di solfato di ferro) e/o più di 1,2 grammi di rame (sotto forma di solfato di rame) per 100 chilogrammi di prodotto.
- NB: Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.
  - S'intendono per paesi della Penisola Arabica ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano: Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.